

FORMAZIONE E INFORMAZIONE **DEI LAVORATORI**

(ART. 36 E ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008)

FORMAZIONE GENERALE

Dott. Massimiliano Bollani.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

IL D.LGS. 81/08 RISERVA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA (**ADDETTI ANTINCENDIO, ADDETTI PRIMO SOCCORSO, ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI ECC.**), PREFIGURANDO DIVERSE TIPOLOGIE DI PERCORSI FORMATIVI IN RELAZIONE ALLA PECULIARITÀ ED ALLA NATURA DEL RUOLO RICOPERTO NEL LUOGO DI LAVORO.

QUANTO AI **SINGOLI LAVORATORI**, L'ART. [36](#) E L'ART. [37 DEL D.LGS. 81/08](#) PREVEDONO CHE IL DATORE DI LAVORO DEBBA PROVVEDERE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE:

- A) SUI **RISCHI SPECIFICI** CUI È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA;
- B) SUI **PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI** SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA;
- C) SULLE **MISURE E LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE** ADOTTATE (MISURE PREVENZIONE INCENDI, MISURE PRIMO SOCCORSO ECC.).

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

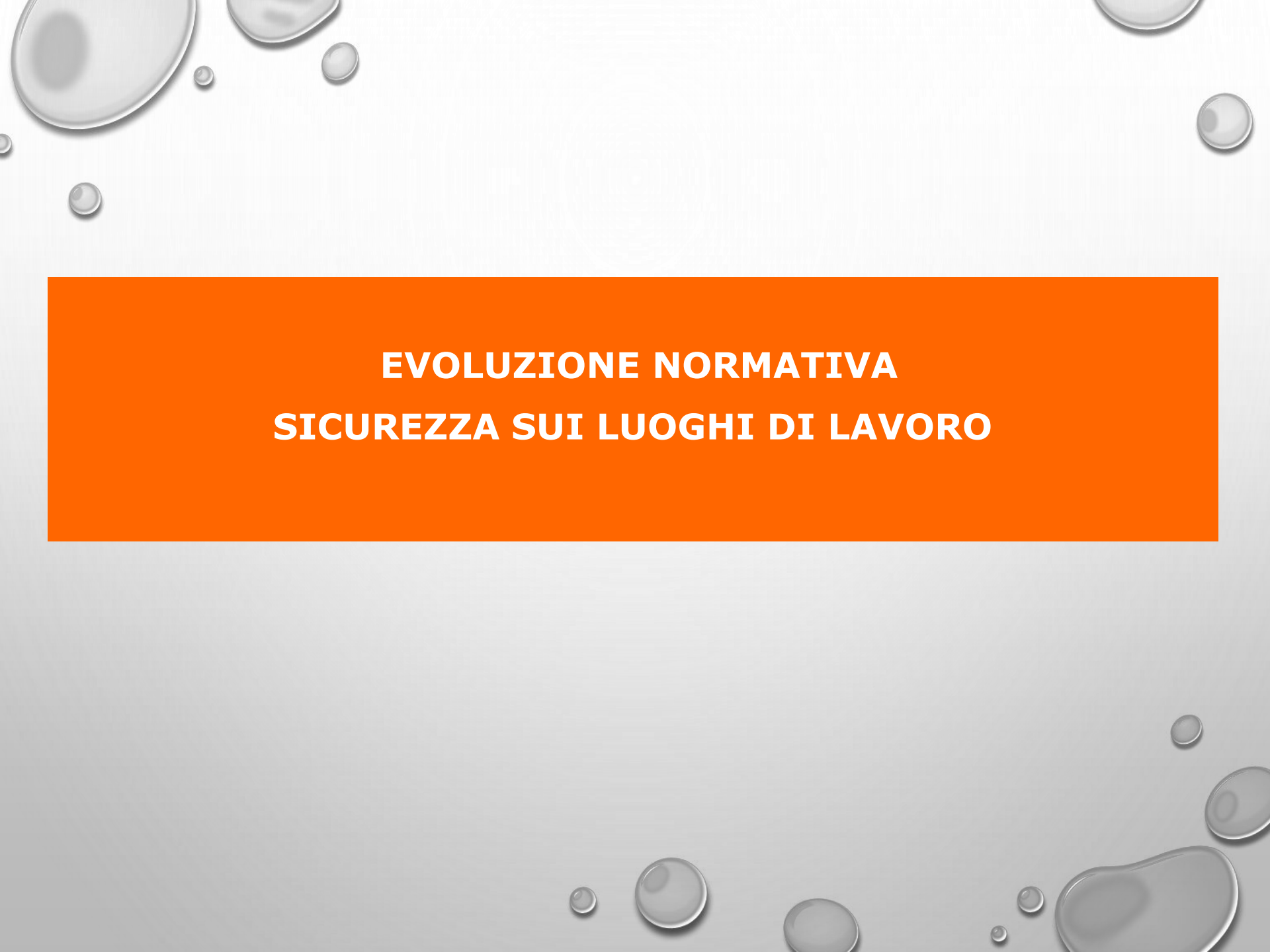
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che risulta essere l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 37 del D.LGS. 81/08

Le **attività lavorative** sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in:

- ✓ **CLASSE RISCHIO BASSO** - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici
- ✓ **CLASSE RISCHIO MEDIO** – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione ...
- ✓ **CLASSE RISCHIO ALTO** – Settori: Attività Estrattive, Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, **Sanità e assistenza sociale** ...

La **Formazione per i lavoratori** è stabilita in:

- ✓ CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica)
- ✓ CLASSE RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica)
- ✓ **CLASSE RISCHIO ALTO. (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione Specifica)**

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, some in the top left corner, some in the top right, and a cluster in the bottom right corner. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

EVOLUZIONE NORMATIVA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro")
- DPR n. 303 del 1956 ("Norme generali per l'igiene sul lavoro"), specifico per l'igiene del lavoro,
- DPR n. 164 del 1956 ("Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"), specifico per la prevenzione degli infortuni nei cantieri, è considerato il "**capostipite**" in materia di sicurezza sul lavoro.
- D.LGS n° 626 del 1994
- D.LGS n° 81 del 2008 "Testo Unico per la Sicurezza" coordinato con D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.

Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro

Con il recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, a partire dall'emanazione del D.Lgs. 626/94 si è passati da:

SISTEMA IMPOSITIVO (il rispetto della legge e della norma tecnica è condizione necessaria e sufficiente per osservare le condizioni minime di sicurezza)

SISTEMA COLLABORATIVO, che deve tendere ad ottenere la massima sicurezza possibile, coinvolgendo in questo processo anche i lavoratori (il rispetto della norma è condizione necessaria, ma può essere non sufficiente).

DEFINIZIONI
(LAVORATORE, DATORE DI LAVORO, APS, RSPP,
API, ASPP, RLS)

DEFINIZIONI - **LAVORATORE** (ART. 2)

Il **lavoratore** è una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

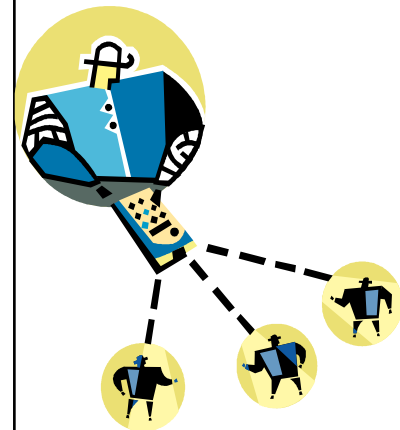


Sono equiparati alla figura del lavoratore:

- i lavoratori di **cooperative** o di **società**, anche di fatto;
- **l'associato in partecipazione** di cui all'[art. 2549 e seguenti del c.c](#)
- **soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici (con riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi)**

Definizioni - *Datore di lavoro* (art. 2)

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore oppure, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva **in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa**



COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

Individua e **valuta tutti i rischi** per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e li comunica all'Amministrazione competente

Designa il personale **addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP)**

Provvede alla stesura e all'aggiornamento periodico del **documento di valutazione dei rischi**

Designa il personale **responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)**

Designa il personale **addetto alla prevenzione incendi (API)**

Designa il personale **addetto al pronto soccorso (APS)**

DATORE DI LAVORO

Promuove iniziative di **informazione e formazione** dei dipendenti

Provvede ad organizzare gli ambienti di lavoro per la gestione delle **situazioni di emergenza** da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori di concerto con il **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

Tiene un **registro** nel quale sono annotati cronologicamente gli **infortuni sul lavoro** che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno

E' la **persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori** per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

E' consultato preventivamente in ordine alla **valutazione dei rischi** e sulla designazione degli **addetti al servizio di prevenzione**, all'**attività di prevenzione incendi**, al **pronto soccorso**, all'**evacuazione dei lavoratori**

Accede ai **luoghi di lavoro** in cui si svolgono le lavorazioni

**Rappresentante
dei lavoratori
per la sicurezza
(RLS)**

HA ACCESSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE AL **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**, NONCHÉ AL **REGISTRO DEGLI INFORTUNI** SUL LAVORO

Può fare **ricorso alle autorità competenti** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Riceve le **informazioni e la documentazione** inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

Allertano il **sistema di soccorso** fornendo indicazioni precise riguardo all'entità dell'evento e la sua ubicazione:

- Comunicare il luogo in cui si è verificato l'evento
- Identificarsi e comunicare il recapito telefonico
- cos'è accaduto e dove è avvenuto,
- quando si è verificato,
- quante sono le persone coinvolte
- quali sono le loro condizioni di salute

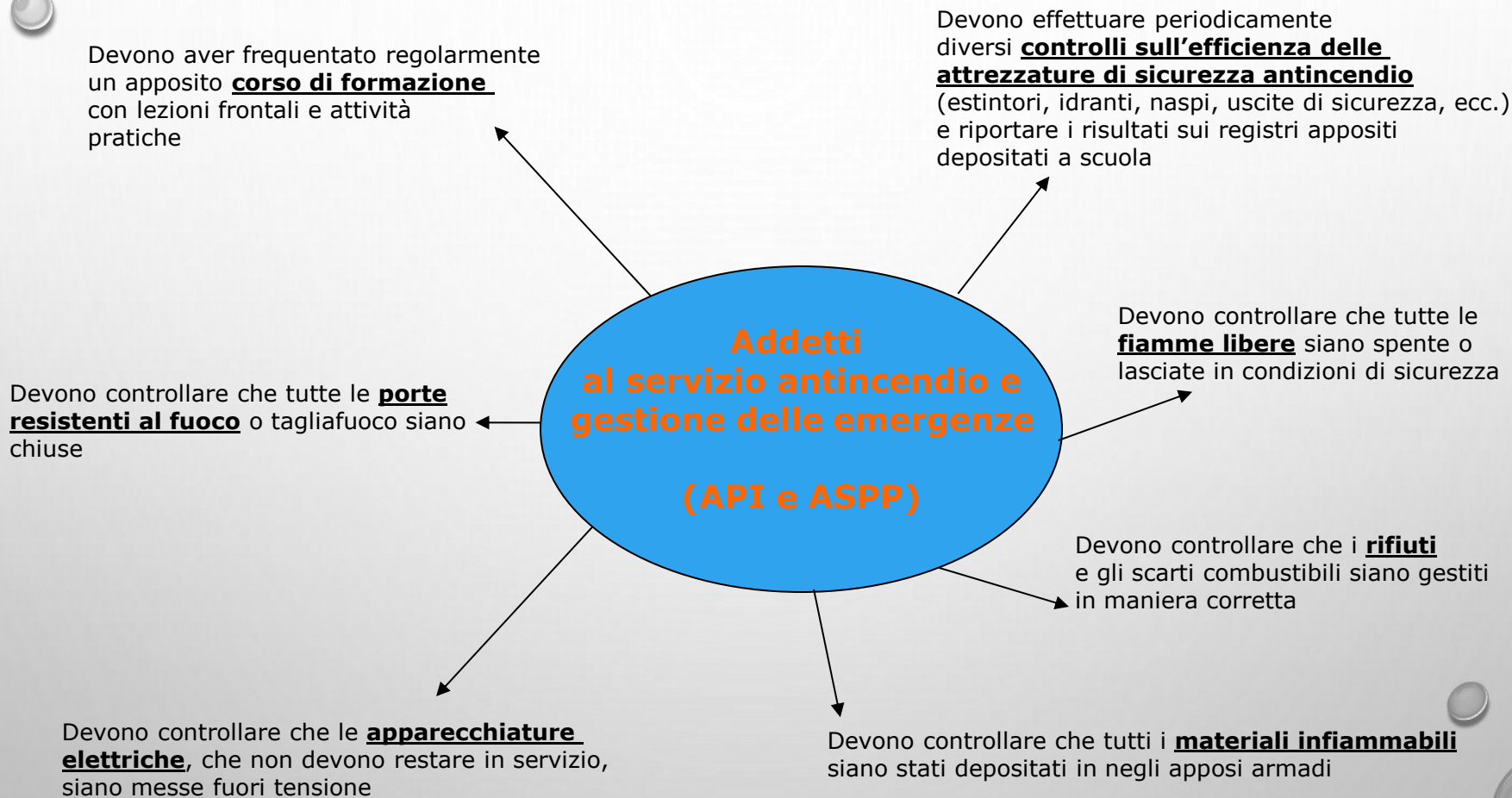
Riconoscono un'**emergenza sanitaria** per prevenire un ulteriore peggioramento delle lesioni. Prestano attenzione alle condizioni in cui versa l'infortunato (stato di coscienza, di non coscienza, di shock, respirazione, battito cardiaco, presenza di emorragie)

**Addetti
al servizio
di primo soccorso
(APS)**

Attuano gli **interventi** di primo soccorso attraverso l'utilizzo delle attrezzature messe loro a disposizione dal Datore di Lavoro

Acquisiscono le **conoscenze generali** sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

Conoscono i **rischi specifici** dell'attività svolta attraverso una rapida valutazione ambientale e della dinamica dell'incidente (cadute, ferite, punture da insetti, fratture, trauma cranico, epistassi, crisi epilettiche, soffocamento, ingestione di cibi avariati, ustioni)



Deve possedere **adeguata formazione**, certificata, per espletare le attività di sua competenza

Deve organizzare, in sintonia con il Datore di Lavoro, **la struttura del servizio di prevenzione e protezione**

Elaborare il **piano di emergenza e di evacuazione**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
(RSPP)**

Elaborare il **Documento di valutazione dei rischi (DVR)**

Programmare gli interventi relativi all'attuazione del piano di emergenza e di evacuazione.

Individuare le "figure sensibili" da incaricare per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione del personale e di pronto soccorso



PROGETTO SCUOLA SICURA

DEFINIZIONI - **PREPOSTO** (ART. 2)

È stata **introdotta** la **definizione di preposto**



Il **preposto** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

DEFINIZIONI - *MEDICO COMPETENTE* (ART. 2)

Il **medico competente** è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell'art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall'art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.



IL SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	DIRIGENTE	MEDICO COMPETENTE
PREPOSTI	ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)	ADDETTI PREVENZIONE INCENDIO (API)
ADDETTO PRIMO SOCCORSO (APS)	RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 33)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei **fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle **misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08** e i **sistemi di controllo di tali misure**;
- ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- a proporre i **programmi di informazione e formazione** dei lavoratori;
- a partecipare alle **consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, nonché alla riunione periodica indetta una volta l'anno dal Datore di Lavoro;
- a fornire ai lavoratori le **informazioni** sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)



Ogni lavoratore deve **prendersi cura della propria salute e sicurezza** e di quella delle **altre persone presenti sul luogo di lavoro**, che possono subire gli effetti delle sue azioni o omissioni, in linea con la sua formazione, le istruzioni e i mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20)

In
particolare,
i **compiti**
del
lavoratore
sono quelli
di:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, **all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- osservare le **disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro**, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;
- **segnalare immediatamente** al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia all'RLS;



PERICOLO, RISCHIO, VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDICE DI RISCHIO

Pericolo

- **Causa o origine di un danno** o di una perdita potenziali. (UNI 11230 – Gestione del rischio)
- **Potenziale sorgente di danno** (UNI EN ISO 12100-1)
- **Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore** (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) **avente la potenzialità di causare danni.** (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)
- **Fonte di possibili lesioni o danni** alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione,(Norma Uni EN 292 parte I/1991 - ritirata)
- **Fonte o situazione potenzialmente dannosa** in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà, all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)

Definizione di Pericolo
art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Il pericolo è una **proprietà intrinseca** (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.

Rischio

- Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (*UNI 11230 – Gestione del rischio*)
- Combinazione della **probabilità** di accadimento di un danno e della gravità di quel danno. (*UNI EN ISO 12100-1*)
- Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno. (*Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro*)
- Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento pericoloso. (*OHSAS 18001, 3.4*)

Definizione di Rischio

art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Il rischio è un **concetto probabilistico**, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.

DEFINIZIONI - *VALUTAZIONE DEI RISCHI* (ART. 2)

È stata **introdotta** la **definizione di valutazione dei rischi**

La **valutazione dei rischi** è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la **salute** e **sicurezza** dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di **prevenzione** e di **protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



La valutazione dei pericoli presenti e dei rischi ai quali sottopongono/possono sottoporre i lavoratori e gli allievi durante le normali attività didattiche/lavorative, viene effettuata tramite check list che verificano tutti gli ambienti di lavoro e le lavorazioni che si svolgono.

La valutazione del rischio viene effettuata identificando i pericoli, i soggetti esposti a questi pericoli e in base alla *probabilità che l'evento dannoso accada* e alla *gravità delle conseguenze (intesa sia come infortunio che come malattia professionale)* viene elaborato "l'indice di rischio"

La probabilità o frequenza con la quale si verifica (*si potrebbe verificare*) un evento viene contraddistinta con il simbolo **P**

<i>Se la Probabilità che l'evento accada è....</i>	<i>Il pericolo è ritenuto...</i>	<i>E a P viene dato il valore</i>
Molto bassa	Improbabile	1
Bassa	Poco probabile	2
Alta	Probabile	3
Molto alta	Molto probabile	4

La gravità delle conseguenze causate dall'evento dannoso viene contraddistinta con il simbolo **D** (danno) o anche **M** (magnitudo)

<i>Se il danno che provocherebbe l'evento dannoso è ...</i>	<i>Il Danno è ritenuto ...</i>	<i>E a D viene dato il valore</i>
Molto bassa	Trascurabile	1
Bassa	Modesto	2
Alta	Notevole	3
Molto alta	Ingente	4

Valutazione finale **dell'entità del RISCHIO** i = (indice di rischio) n base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della MATRICE di valutazione

$$R = f(f, m, K)$$

$$R = \frac{p \times m}{K_i}$$

R : rischio

f o p: frequenza attesa di evento
indesiderato che provoca un danno

m o d (magnitudo): grandezza del danno
che l'evento può causare

K_i = In-Formation Training = fattore integrato di informazione, formazione, addestramento, istruzione, aggiornamento, equipaggiamento, pronto intervento, eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc.

Indice del Rischio

Il pericolo da noi valutato viene contraddistinto da un indice (indice del rischio), contraddistinto con il simbolo **R**, è dato dal prodotto tra la probabilità che l'evento dannoso accada (**P**) e l'entità del danno che potrebbe causare (**D**).

$$R = P * D$$

(P) SCALA DELLE PROBABILITA'	Molto probabile	4	8	12	16
	Probabile	3	6	9	12
	Poco probabile	2	4	6	8
	Improbabile	1	2	3	4
		Trascurabile	Modesto	Notevole	Ingente
(D) SCALA DEL DANNO					

Il Valore elaborato con l'Indice di Rischio ci suggerisce:

$R = 1$	<i>Rischio non significativo</i>	<i>Si tratta di situazioni che consentono una programmazione degli interventi da effettuarsi nel MEDIO-LUNGO termine</i>
$R = 2 - 3$	<i>Rischio Basso</i>	<i>Si tratta di situazioni che consentono una programmazione degli interventi da effettuarsi nel BREVE-MEDIO termine</i>
$R = 4 - 8$	<i>Rischio Medio</i>	<i>Occorre intervenire con URGENZA; si tratta di situazioni che necessitano di interventi da programmare ed effettuare nel più breve tempo possibile</i>
$R > 8$	<i>Rischio Alto</i>	<i>Occorre intervenire immediatamente con le opportune azioni correttive; si tratta di situazioni INDILAZIONABILI</i>

TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

Per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)

- Strutture/componenti edilizie (scale, passerelle, caditoie, cunicoli, superfici scivolose, ecc.)
- Impianti (elettrici, termici, tecnologici, ecc.)
- Macchine e attrezzature (linee di produzione, macchine utensili, scale portatili, mezzi di sollevamento e trasporto, ecc.)

Per la salute (rischi di natura igienico ambientale)

- Agenti chimici (sostanze/preparati nocivi, tossici, irritanti)
- Agenti fisici (radiazioni elettromagnetiche, rumore, vibrazioni, sostanze/materiali a temperatura molto alta/bassa, fluidi sotto pressione, ecc.)
- Agenti biologici (batteri, virus)

TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

Per la sicurezza e per la salute (rischi “trasversali”)

- Organizzazione del lavoro (turnazione, ripetitività, ecc.)
- Fattori psicologici (ambiguità di ruolo, inadeguatezza, **conflittualità, mobbing, stress lavoro-correlato/burn out**)
- Fattori ergonomici (postazioni scomode, comandi non facilmente azionabili, illuminazione errata,)
- Lavoratrici gestanti e lavoratrici madri



PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Prevenzione

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
- L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Definizione di Prevenzione

art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Protezione

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

- La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
- La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).

$$R = P \times D$$

The diagram illustrates the components of the risk formula $R = P \times D$. Two red arrows point upwards from the words 'prevenzione' and 'protezione' to the variables 'P' and 'D' respectively in the equation above.

prevenzione protezione



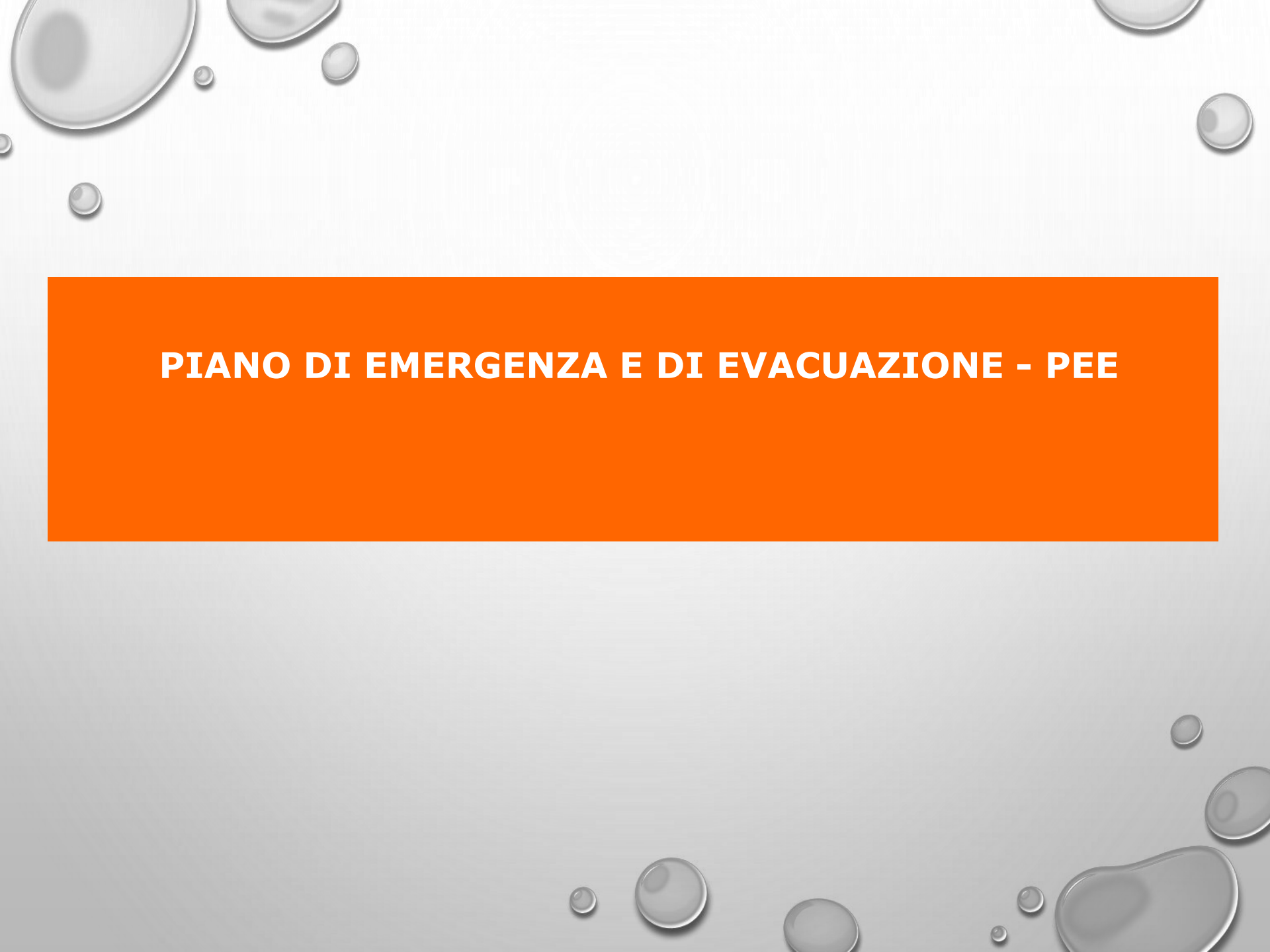
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR

Il **D.Lgs 81/2008** ha previsto l'obbligatorietà della valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e la conseguente elaborazione di un **Documento di Valutazione dei Rischi**.

Una corretta **valutazione dei rischi** presenti **all'interno dell'ambiente di lavoro** deve prevedere:

- la verifica di tutte le **certificazioni** (igieniche, strutturali, di prevenzione incendi, ecc.) che devono essere rilasciate da parte degli Enti preposti;
- l'identificazione di **tutti gli ambienti** presenti nei luoghi di lavoro;
- l'analisi delle caratteristiche dei **luoghi di lavoro**, degli impianti (elettrici, termici, ecc), delle **vie di circolazione** e delle **uscite di emergenza** presenti;
- la verifica degli **impianti elettrici**, degli **impianti antincendio**, dei presidi per il soccorso;
- l'identificazione di tutte le **attività lavorative svolte**.

- l'identificazione dei **lavoratori esposti a rischi specifici** per i quali, in determinate condizioni, è prevista la sorveglianza sanitaria (movimentazione manuale dei carichi, addetti ai videoterminali, lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, rumore, ecc.);
- la **valutazione delle attrezzature** di lavoro presenti, delle procedure per il loro utilizzo, e dei dispositivi di emergenza presenti;
- l'identificazione dei lavoratori che necessitano dei Dispositivi di Protezione Individuale e l'elaborazione delle procedure per il loro utilizzo;
- la verifica delle **condizioni igieniche**, del microclima, della rumorosità presenti negli ambienti di lavoro;
- la verifica del rispetto dei **requisiti ergonomici** per banchi, sedie, cattedre, attrezzature di lavoro, postazioni di lavoro munite di videoterminali, ecc.



PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE - PEE

IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Negli ambienti di lavoro tutte le emergenze ipotizzabili hanno come obiettivi principali:

- l'attivazione tempestiva della squadra di emergenza interna;
- l'utilizzo corretto dei mezzi a disposizione per l'emergenza;
- il prestare soccorso alle persone coinvolte;
- il circoscrivere e contenere l'evento;
- la veloce evacuazione della struttura;
- la chiamata di soccorso agli enti preposti (Vigili del Fuoco, 118, ecc.);
- la collaborazione con gli enti esterni preposti alle emergenze (Protezione civile ecc.).



Tutto ciò è possibile se la scuola si attiva dotandosi di:

- una **struttura organizzativa del servizio di protezione e prevenzione**, cioè un insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi presenti nella scuola, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone presenti e a salvaguardare i beni esistenti;
- un **piano evacuazione**, cioè un insieme di procedure e di azioni che è necessario attuare per fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi anche gravi ma a bassa probabilità di accadimento e comunque non completamente evitabili con interventi preventivi.

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, scattered across the top and bottom edges.

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA

➤ **ATS** è l'organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante (Servizio SPESAL, Servizio SIAN)

➤ **INAIL**

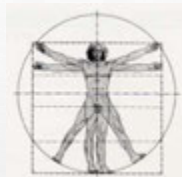
➤ **Direzione Provinciale del Lavoro** non ha poteri in materia prevenzionistica ma poteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno qualifica di UPG.

ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA

➤ **Vigili del Fuoco**

➤ **Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG):** possono eseguire ispezioni a scopo di indagine, cioè con mandato del giudice o di iniziativa, con un obiettivo specifico e dichiarato (sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ATS e ARPA, i carabinieri, i poliziotti, la Polizia Municipale.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE



Dott. Massimiliano Bollani.
(ASPP Azienda Ospedaliera San Paolo – polo Universitario di Milano)